

N. 13732 /2018 R.G.TRIB.

**MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE
TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE
DI GENOVA**



**TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE**

in composizione collegiale, nelle persone di:

**Enrico Ravera
Paola Bozzo Costa
Daniela Di Sarno**

**Presidente
Giudice relatore
Giudice**

riunito in Camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 13732 / 2018

proposto da

nato in il , C.F.

elettivamente domiciliato in GENOVA presso lo studio dell'Avv. BALLERINI ALESSANDRA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

RICORRENTE

nei confronti di

**MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI GENOVA**, in persona
del Ministro *pro tempore*, che sta in giudizio avvalendosi del Presidente della Commissione
territoriale

RESISTENTE

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO

avente ad oggetto: *ricorso ex artt. 35 e 35-bis d.lgs. 25/2008*

A scioglimento della riserva assunta il 25.10.19,

letti gli atti e sentito il relatore

OSSERVA

propone ricorso ai sensi dell'art. 35 e 35-bis D.Lgs. n. 25/2008 avverso la decisione n. 41207-18 con la quale la Commissione territoriale di Torino – Sezione di Genova, ha rigettato sia la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria e non ha trasmesso gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6, D. Lgs. n. 286/98, insistendo nelle stesse oltre alla richiesta subordinata di asilo costituzionale.

Si è costituito il Ministero dell'Interno – Commissione territoriale di Torino – Sez. di Genova, insistendo come in atti e il PM intervenuto ha concluso per il del ricorso. Sono stati anche depositati il certificato del casellario giudiziario ed il certificato dei carichi pendenti (negativi). La Questura di Genova non ha provveduto al deposito delle richieste informative ma nell'atto depositato dal PM, in data 23.5.19, il ricorrente è negativo alle risultanze SDI.

Ciò ricostruito, si rileva che, nella fase amministrativa, nanti la Commissione, il richiedente ha dichiarato:

- di essere nato a _____;
- di esser scappato dal suo Paese il 12.2.11 per motivi politici;
- che la sua famiglia (in particolare lo zio, consigliere del partito CAF), era legata al detto partito in conflitto con Noon League;
- di aver presentato domanda di asilo in Germania nel 2012 ma di esser stato espulso dopo il rigetto della istanza.

Sulle ragioni di fuga, in particolare, ha narrato che – a causa di una serie di omicidi incrociati – lui e lo zio sono stati denunciati e, nell'attesa del giudizio, lo zio è stato vittima di un attentato. In questa situazione, il padre del richiedente – spaventato – lo ha fatto espatriare.

La Commissione, ha ritenuto poco credibile la narrazione e comunque che dalla stessa non risulterebbero fatti fondanti che possano comprovare l'esistenza di una reale minaccia di morte. Si è proceduto in questa sede a nuovo ascolto del richiedente davanti al Giudice istruttore a tal fine delegato. In sede di audizione giudiziale si è quindi tentato di approfondire i fatti e la sua storia nel paese natio.

Il ricorrente ha precisato di avere due fratelli e 3 sorelle (oltre a *“Mamma e papà io sono il più piccolo di tutti”*.), di aver studiato per 8 anni all'esito dei quali è stato politicamente allevato

dallo zio, che non aveva figli *“perché mio zio voleva che imparassi il suo lavoro ... mio zio era il chairman di un partito ed io stavo sempre con lui. Il partito PPP”*.

Sempre in sede di audizione, ha confermato la storia narrata in Commissione e quindi l'uccisione dello zio (cambiando solo il nome del partito di riferimento). Ha poi precisato di essere anche lui un tesserato PPP e che il procedimento giudiziario pendente scaturito dalla denuncia dello zio, si teneva presso il Tribunale di Daska (*“principale Tribunale dell'area”*): non ha però fornito alcun documento a sostegno dei fatti.

In sede giudiziale ha poi dichiarato di esser partito probabilmente a ottobre 2010 (*“Ho raggiunto l'Iran in aereo, in macchina fino a Teheran, poi ho attraversato di notte un po' in macchina un po' a piedi alcuni paesi fino alla Grecia. Da lì ho contatto un trafficante che mi ha fatto arrivare in Germania nel 2012”*).

Ha chiarito di essersi fermato ad Atene per circa un anno, ma non avendo trovato nessun lavoro ha raggiunto la Germania *“In Germania facevo il lavaggio delle macchine, a Francoforte. Ho lavorato 4 anni, il proprietario era un pakistano. Poi ha venduto ad un'altra persona, un tedesco, che non voleva lavoratori stranieri e quindi ho perso il lavoro e non l'ho più ritrovato. Nel frattempo la mia domanda di asilo è stata rigettata e mi hanno dato una lettera per tornare a casa altrimenti mi avrebbero fatto rimpatriare loro. E quindi son venuto in Italia.”*

Nel maggio 2016 è arrivato quindi a Milano e si è subito trasferito a Genova dove vive con un parente (*“Avevo un lontano parente qua a Genova e con l'aiuto di paesani l'ho trovato. Vivo con lui e lavoro da lui. Si chiama”*).

Dichiara di aver ancora paura di essere ucciso dagli antagonisti politici ma non riferisce eventi da cui poter desumere la sussistenza di un attuale danno grave, considerato che sono trascorsi già 11 anni dalla morte dello zio.

Ai fini della dimostrazione della integrazione, oltre alla dichiarazione di ospitalità, agli atti è stato depositato buste paga da marzo 2018 a aprile 2019 (Doc. n. 11), Dichiarazione redditi 2019 (Doc. 12) e certificato frequenza datato 14.5.19 relativo al corso di lingua italiana per stranieri (Doc. 13).

Il ricorso è fondato solo in parte e per le ragioni che seguono.

Preliminarmente, alla luce del contenuto del ricorso, si rileva che oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata.

In tal senso il ricorso presentato deve essere interpretato, essendo del resto le domande chiaramente dirette alla tutela di una posizione di diritto soggettivo. Sono pertanto irrilevanti ai fini del decidere le censure di tipo formale o procedurale relative al provvedimento della Commissione territoriale e volte ad accertarne l'illegittimità (cfr:

Cass. n. 3898 del 2011, 10636 del 2010, 26253 del 2009, Cass., Sez. Un., 17 giugno 2013, n. 15115; Cass., Sez. Un. ord. 25 ottobre 2013, n. 24155; Cass. Sez. Un., 9 settembre 2009, n. 10393, testualmente che il decreto «rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria»- così come in precedenza per l'art.19 della legge 150/11 - cfr. Cass., 3 settembre 2014, n. 18632; 9 dicembre 2011, n. 2648, Cass., ord. 31 marzo 2016, n. 6245; Cass., ord. 8 giugno 2016, n. 11754; Cass., ord., 31 marzo 2016, n. 6245).

Sempre preliminarmente va chiarito che non si applicano le modifiche apportate all'art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/98 ed all'art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 25/08 dal DL 4/10/2018 n. 113 (c.d. decreto sicurezza), in quanto il procedimento amministrativo è stato instaurato prima del 5/10/2018, data di entrata in vigore del citato decreto legge, successivamente convertito con legge (cfr. Cassazione n. 4890 del 19.2.19).

In questo senso sarebbe quindi superfluo il richiesto rinvio in Corte Costituzionale sul punto. E non convince il rinvio all'art.10 Cost. di cui alle conclusioni. Invero, secondo il pacifico orientamento della Corte di Cassazione, consolidatosi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 51/2007 e del d. lgs. n. 25/2008, *“il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, e di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6. Ne consegue che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10 Cost., comma 3, in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all'esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione”* (Cass., 26 gennaio 2015, n. 1425; Cass., 19 febbraio 2015, n. 3347; Cass. 17 ottobre 2014, n. 22111;Cass. ord. 26 giugno 2012, n. 10686).

Ciò precisato e venendo al **merito**, per ragioni di economia processuale ed esigenze di sinteticità dei provvedimenti, viene data per conosciuta l'articolata normativa di riferimento sulla protezione internazionale, oggetto di trattazione in ricorso.

Quanto allo **status di rifugiato**, si osserva innanzitutto che i fatti narrati dal richiedente non attengono a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale e pertanto – anche qualora veritieri – non integrerebbero gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato come definito dall'art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 2 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 251/2007. Invero i sostenitori dei partiti in questione non sono soggetti ad alcuna

persecuzione politica essendo piuttosto protagonisti di violenze reciproche perseguite anche penalmente.

Deve pertanto rigettarsi la domanda principale di riconoscimento dello status di rifugiato.

Quanto alla domanda di **protezione sussidiaria**, giova precisare che la situazione descritta, così come narrata dal richiedente, potrebbe in astratto comportare per il richiedente il rischio di danni previsti al punto a) e b) dell'art. 14 del D.Lgs n. 251/2007; vale rilevare che il ricorrente non può però fruire del regime probatorio agevolato di cui all'art 3, comma 5, del D.Lgs.n. 251/2007¹.

Il ricorrente invero non ha prodotto alcuna documentazione a sostegno dei fatti narrati e non ha fornito giustificazioni adeguate a tale carenza considerato che nel proprio paese ha ancora numerosi familiari e che avrebbe potuto avvalersi delle prestazioni di un avvocato per acquisire copia degli atti (tesseramento partito, atti processi, atti indagini omicidi).

In ogni caso va detto ancora che il ricorrente non risulta essere mai stato "in prima linea" rispetto alle vicende politiche riferite in modo piuttosto confuso, derivandone che non vi è neppure prova della effettività e gravità del rischio paventato.

Per tale ragione, si condivide il giudizio di non credibilità del racconto espresso dalla Commissione territoriale, per quanto limitatamente ai profili di gravità ed attualità del pericolo temuto. Si osserva infatti che, anche qualora fosse ritenuto veritiero il racconto narrato in Commissione e dinnanzi al Tribunale, il danno grave richiesto dalla disciplina normativa UE e nazionale non pare essere attuale. In breve, non pare sussistere un concreto rischio per il richiedente di essere ucciso come accaduto allo zio, esponente di un partito, peraltro oltre 11 anni fa.

Il mero rientro del ricorrente non determinerebbe quindi il danno grave che la norma vuole evitare.

Il ricorso non è quindi accoglibile né sotto il profilo della lettera a) né sotto quello della lettera b) di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 251/2007.

Con riferimento alla lettera c) della disposizione citata, si deve poi escludere che nel caso di specie sussistano i suoi presupposti applicativi, ovvero una situazione di "violenza

¹ a) "il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda", b) "tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi" e c) "le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone"); d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile").

Firmato Da: RAVERA ENRICO SILVESTRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 38887b9460ac505b30e4c1e3a82191f6
 Emissione Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 504855564175a2a8fa1899a0e74fa0 - Emissione Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: AN1068F03BANDASIN088847487-01

indiscriminata” e “*conflitto armato interno*”, così come identificata dalla Corte di giustizia UE (cfr. le sentenze Elgafaji del 17 febbraio 2009 e Diakité del 30 gennaio 2014).

La normativa europea e nazionale, richiede infatti come presupposto per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) del D.Lgs. n.251/2007, la presenza di una “*minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato o interno o internazionale*” e, come ricordato dalla Corte di giustizia “*..mentre nella proposta della Commissione, che ha portato all’adozione della direttiva la definizione di danno grave ... prevedeva che la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente potesse configurarsi sia nell’ambito di un conflitto armato, sia nell’ambito di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell’uomo, il legislatore dell’Unione ha invece optato per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale...*” (punto 29 della sentenza 30.1.2014).

Al riguardo si precisa che i rapporti delle organizzazioni internazionali non evidenziano tale situazione nella zona di provenienza del richiedente asilo, seppur in Pakistan siano da tempo note e documentate tensioni (con riferimento alla regione di riferimento, il Punjab, si rimanda al documento *Ministero dell’Interno Commissione nazionale per il diritto di asilo Area II – Affari Internazionali e Comunitari – Unità COI del 27.1.2017* <https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/2017-01-27- Pakistan-Punjab-Mandi Bahauddin-violenza.pdf>, tabella di pagina 5).

L’attuale situazione di maggiore insicurezza del Pakistan, infatti, come riportato dalle fonti internazionali, e come spesso rilevato dal Tribunale di Genova, riguarda in particolare altre zone, quali le *Federally Administered Tribal Areas* (FATA) ed il Khyber Pakthunkwa.

Dall’esame del Report “*Pakistan, year 2017 update on incidents according to the ACLED*” del 18 giugno 2018 (vds. https://www.ecoi.net/en/file/local/1435858/1930_1529568330_2017ypakistan-en.pdf), si desume che negli incidenti avvenuti nel 2017 in Punjab sono state uccise 215 persone, nell’area F.A.T.A. più del doppio: ben 555!

Pertanto, si rigetta anche la domanda di protezione sussidiaria, formulata sensi dell’art. 14 lett. c) del D. Lgs. n. 251/2007.

E tuttavia, la accennata descritta situazione di violenze e tensione della regione del Punjab (Pakistan), pur non integrando una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto interno od internazionale e non sussistendo quindi, ad avviso di questo

Collegio, i presupposti applicativi dell'art. 14, lettera c) del decreto legislativo 2007 n. 251 come sopra definiti, consente tuttavia l'applicazione della tutela minore e quindi l'accoglimento la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

L'art. 32/3° comma del D.Lgs. n. 25/2008 dispone infatti che la Commissione Territoriale, quando non accolga la domanda di protezione internazionale, ma ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, deve trasmettere gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 286/98.

Al riguardo la Corte di Cassazione ha stabilito che la protezione umanitaria deve essere riconosciuta tutte le volte in cui sussiste una situazione di vulnerabilità da proteggere (Cass. 1.7.14 n. 22114), precisando che la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, possa aver luogo in presenza di *"un quadro sintomatico di pericolosità per l'incolumità del richiedente, rappresentato dalla conservazione di un sistema di vendette private, sostanzialmente tollerato o non efficacemente contrastato, anche se non riconducibile per assenza del fumus persecutionis e della situazione di violenza incontrollata rispettivamente al rifugio politico e alla protezione sussidiaria."* (così Cass. civ. n. 2294 del 2012, n. 8399 del 2014, Cass. civ. Sez. VI - 1, Sent., 27-10-2015, n. 21903).

I giudici di legittimità hanno inoltre affermato il principio secondo cui *"In tema di protezione internazionale dello straniero, quando, in sede di valutazione giudiziale delle condizioni necessarie ai fini della concessione della misura della protezione sussidiaria, venga accertata l'esistenza di gravi ragioni di protezione, reputate astrattamente idonee all'ottenimento della misura tipica richiesta ma limitata nel tempo, (ad esempio, per la speranza di una rapida evoluzione della situazione del paese di rimpatrio o per la stessa posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venire meno l'esigenza di protezione), deve procedersi, da parte del giudice, al positivo accertamento delle condizioni per il rilascio, della minore misura del permesso umanitario, che si configura come doveroso da parte del Questore."* (cfr. Corte di Cassazione, Sez.6-1, Ordinanza n. 24544 del 21/11/2011).

Ritiene allora il Collegio che la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari meriti accoglimento in ragione della situazione generale di insicurezza del Paese d'origine, come sopra brevemente descritta, che ragionevolmente ha motivato ulteriormente la sua partenza a cagione di una situazione (politica e sociale) certamente critica che lo visto, seppure indirettamente, comunque personalmente interessato.

In relazione ai fattori oggettivi di vulnerabilità connessi al paese di origine, va anche richiamato il documento risalente al 2017 (*Ministero dell'Interno Commissione nazionale per il diritto di asilo Area II – Affari Internazionali e Comunitari – Unità COI del 27.1.2017* <https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/2017-01-27- Pakistan-Punjab-Mandi Bahauddin-violenza.pdf>). Ivi invero si legge :

“La povertà e la disuguaglianza, la discriminazione delle minoranze, le questioni amministrative e le divisioni etno-linguistiche sono citate come principali fattori di conflitto nel Punjab. Sistemi feudali e tribali, così come i sistemi paralleli di istruzione, perpetuano anche la povertà, l'accesso iniquo (all'istruzione-ndr) e le divisioni sociali. Le tensioni sullo sviluppo economico e sulla disoccupazione, spesso aggravate da calamità naturali, sono vaste come le principali cause della tensione sociale nei più poveri distretti meridionali; si è anche rilevato uno scollamento crescente e una disuguaglianza socioeconomica tra il Punjab del nord e del sud.”

In questo contesto appare verosimile che il ricorrente, se fosse costretto a tornare nel suo Paese, vista la situazione generale della sua nazione, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (cfr. Cass. n. 3347/15), idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana.

Non va peraltro dimenticato che il ricorrente è lontano dal suo paese da 9 anni. A ciò si aggiunga che sta dimostrando una concreta volontà di integrarsi nel nostro paese. Sta studiando l'italiano (si richiama il doc. n. 13, certificazione) e si sta impegnando nel lavoro, come da documentazione prodotta (cfr. doc. n. 4, contratto di lavoro, già depositato in Commissione, oltre alla dichiarazione dei redditi 2019 e buste paga), sussistendo l'obiettivo speranza di una evoluzione *in melius* con un permesso per motivi di lavoro (cfr: Cass., ord. 7 luglio 2014, n. 15466; Cass. 19 febbraio 2015, n. 3347, cass.civ.sez.I 4455/18, Cass. 6879 del 2011; 4139 del 2011; 24544 del 2011; Cass. ord. 23 maggio 2013, n. 12751).

Anche alla luce della sent. Cass. Civ. 4455/18 e della costante giurisprudenza successiva, le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nessun precedente penale, né carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova, né precedenti di polizia) - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del previgente art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.

Con riferimento al provvedimento da emettere, deve applicarsi al presente giudizio l'art. 1 comma 9 d.l. 113/18, conv. dalla l. 132/18. Si richiamano sul punto le motivazioni della citata Cass. 4890/19. Il Questore, di conseguenza, dovrà rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali», della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.

Stante la reciproca parziale soccombenza, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.

Considerato il reddito lordo percepito nel corso del 2019 documentato e dichiarato, si fa riserva di provvedere con separato decreto- ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore vista l'istanza di liquidazione, in attesa dell'esito di documentazione attestante il mancato superamento dei limiti reddituali nel corso del 2019 con termine di gg 15 dalla comunicazione del presente per il deposito.

P.Q.M.

Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

- Rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.
- Rigetta la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria.
- Dichiarata la sussistenza di motivi umanitari che impediscono il rientro nel paese di origine del chiedente *.....*, *.....* i, *sedicente*, nato il *.....* in PAKISTAN-
C.U.I.: *.....* - VESTANET/ID: *.....* e conseguentemente dichiara il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del previgente art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 286/98.
- Dispone la trasmissione della presente ordinanza al Questore per il rilascio, ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto legge n. 113/18 del permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali».
- Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 5 novembre 2019

Il Giudice estensore
(Paola Bozzo Costa)

Il Presidente
(Enrico Ravera)

Minuta redatta dal GOP dott.ssa Giorgia Scuras

